



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIV

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

23 novembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 23 del mese di novembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 19 novembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Vilmo CHIAROTTO - Nicola Felice POMPONIO - Gian Franco PAPOTTI.

*(Omissis)*

**OGGETTO: TECHFAB S.r.l. in liquidazione. Bilancio di liquidazione. Determinazioni.**

N. Protocollo: 39765/2010

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (2/11/2010) ed il cui testo è allegato sotto la lett. A).



*(Seguono:*

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
  - *l'intervento del Consigliere Matola;*
  - *l'intervento del Consigliere Loiaconi che presenta anche un emendamento allegato sotto la lett. B);*
  - *l'intervento del Consigliere Corda;*
  - *la replica dell'Assessore Vana;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**Il Presidente del Consiglio,** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento, allegato sotto la lett. B):

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	33	
Astenuti	=	1	(Borgarello)
Votanti	=	32	

Favorevoli 31

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Chiarotto - Coral - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Loiaconi - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Matola - Papotti - Perna - Petrarulo - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Rabellino)

**L'emendamento risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**Il Presidente del Consiglio,** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato il cui testo è allegato sotto la lett. C) ed il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: TECHFAB S.r.l. in liquidazione. Bilancio di liquidazione. Determinazioni.**

N. Protocollo: 39765/2010

Presenti	=	33	
Astenuti	=	7	(Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Loiaconi - Matola)
Votanti	=	26	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Papotti)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	33	
Astenuti	=	8	(Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti)
Votanti	=	25	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ar

## **Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 75 al punto e) dell'o.d.g.*

Oggetto: TECHFAB S.R.L IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO DI LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI.

N. Protocollo: 39765/2010

*L'Assessore Ida Vana, a nome della Giunta (2/11/2010), propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

TECHFAB S.r.l. veniva costituita il 23 gennaio 2006, con atto pubblico a rogito del dott. Sergio D'Arrigo, notaio in Ivrea (rep. n. 28647/2867), con socio unico il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese per la realizzazione del progetto Chimic (Centro per la facilitazione della prototipazione industriale e della fabbricazione dei microsistemi), nell'ambito del più vasto progetto CF2 che prevedeva la creazione a Chivasso, nell'area dell'ex cantiere CAV TO - MI, di un Centro servizi per la prototipazione e la realizzazione di piccole serie, nel campo della microelettronica e dei microsistemi.

Il Consiglio Provinciale autorizzava, con deliberazione n. 235660/2007 in data 24.4.2007, l'adesione della Provincia alla TECHFAB S.r.l., mediante la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, per un importo di nominali euro 1.000.000,00 e contestualmente approvava lo Statuto e i Patti Parasociali che venivano stipulati in data 19 marzo 2008 con i soci Politecnico di Torino e Città di Chivasso allo scopo di regolare i reciproci futuri rapporti in modo complementare rispetto a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto sociale, con particolare riferimento ad alcuni aspetti dell'organizzazione e della governance della Società.

In data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, deliberava in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in TECHFAB S.r.l. e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo con cui individuare le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi avrebbe potuto comportare nella compagine sociale

e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione.

In data 18 dicembre 2009, l'Assemblea Straordinaria dei soci di TECHFAB S.r.l. deliberava, stante che la società si trovava nella situazione di cui all'art. 2482 bis c.c., di ridurre il capitale sociale per perdite e di aumentarlo per euro 600.000,00, mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci.

Questa Amministrazione - in esecuzione del sopra richiamato provvedimento del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 e alla luce dell'operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'Assemblea straordinaria di TECHFAB S.r.l. suindicata - riteneva necessario accelerare le procedure per la dismissione della propria quota sociale e avviare, nel più breve tempo possibile - previa autorizzazione da parte dell'organo competente - la ricerca di un soggetto cui cedere la propria quota di partecipazione ed il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 18 dicembre 2009, il cui termine era stato fissato al 29 marzo 2010.

Per tali finalità, la Giunta Provinciale riteneva necessario avvalersi, in tempi molto ristretti, di prestazioni a carattere consulenziale di ordine finanziario, economico, legale e fiscale, affidando, con proprio atto n. 631-49351 del 29.12.2009, allo Studio legale del prof. Avv. Mario Comba e al dott. Mario Montalcini, dottore commercialista, (individuati a seguito di esperimento di confronto concorrenziale condotto presso nove studi professionali tra i più competenti nel settore) l'incarico di determinare il valore di riferimento per l'alienazione delle quote della Società in oggetto, nonché assistere l'Ente nelle operazioni di collocamento delle stesse.

Dalla perizia redatta dal dott. Mario Montalcini, dottore commercialista con studio in Torino, e asseverata in data 9 febbraio 2010 (depositata agli atti del Servizio Partecipazioni), si ricavava quanto segue:

**- quanto al valore aziendale**

o **in caso di cessazione dell'attività**, sulla base della situazione al 30 settembre 2009, la Società "non evidenziandosi plusvalori sugli assets immobiliari poiché sono frutto di conferimenti recenti e non riuscendo a vendere i progetti in corso e i brevetti a valori significativi, tenuto conto delle spese di liquidazione e delle eventuali perdite su crediti e rischi di restituzione dei contributi in tutto in parte ai soggetti finanziatori per non aver ultimato le attività, non sarebbe in grado di restituire il capitale sociale ai soci con il rischio di dover richiedere ulteriori somme di denaro per la chiusura della procedura".

o **in ipotesi di continuità aziendale**, la Società aveva un valore intrinseco in funzione dei brevetti e dei progetti in corso, dei ricavi attesi, nonché della ricaduta territoriale ed occupazionale e il suo valore globale ante aumento di capitale sociale era stimato dal Perito in Euro 3.000.000,00. L'ipotesi in esame, a parere del Perito, presupponeva che i soci effettuassero con il management un riesame attento delle linee di sviluppo nell'ottica di individuare uno o più partner privati di riferimento, tenuto conto dell'importante posizionamento raggiunto con l'attività svolta fino ad allora e, nella fase transitoria, i medesimi avrebbero dovuto sostenere la Società, salvaguardando il patrimonio netto (sottoscrivendo, quindi, e versando l'aumento di capitale già deliberato pari ad euro 600.000,00) ed eseguendo un finanziamento in conto esercizio necessario alla continuazione dell'attività 2010, fino ad euro 730.000,00 restituibile, salvo proroga, entro il 31 dicembre 2011.

**- quanto al profilo dei possibili cessionari della quota di partecipazione e del diritto di opzione**

il Perito riferiva che erano pervenute alla Società proposte di partnership e accordi con soggetti privati industriali. Il Perito valutava che le manifestazioni di interesse in parola, provenendo da soggetti di indubbia professionalità, fossero meritevoli di sviluppo e

approfondimenti, tenuto conto delle esperienze tecniche e del loro posizionamento anche a livello internazionale.

Con lettera datata 24 febbraio 2010 prot. n. 157913, questa Amministrazione informava il Presidente della Società che il Consiglio Provinciale aveva autorizzato la dismissione delle quote sociali di proprietà della Provincia unitamente agli altri soci e trasmetteva copia della perizia asseverata attestante il valore della Società. Inoltre, chiedeva di predisporre un documento previsionale e programmatico corredato delle necessarie indicazioni di ordine finanziario e contabile con proiezione pluriennale, in ipotesi di continuità aziendale, anche al fine di renderlo disponibile ai concorrenti nell'ambito della procedura di vendita ma, in ogni caso, utile e necessario ai soci per l'assunzione delle decisioni di competenza.

La gara per la cessione delle quote si concludeva il giorno 18 marzo 2010 e veniva dichiarata deserta in quanto nessun concorrente aveva presentato offerta. Nel frattempo erano pervenute all'Amministrazione Provinciale due manifestazioni di interesse a valutare la possibilità di ingresso nella Società da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e da parte di J-Stone S.r.l.

Per consentire l'espletamento delle trattative con soggetti terzi imprenditoriali, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 261-12084 in data 23 marzo 2010, deliberava:

- 1) di non proporre al Consiglio Provinciale l'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente e successivo diritto di prelazione per la sottoscrizione della quota di competenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci di TECHFAB S.r.l. in data 18 dicembre 2009;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria di TECHFAB S.r.l. e a deliberare, in tale sede, a favore di un eventuale aumento di capitale sociale, con equo sovrapprezzo, da riservare a soggetti terzi oppure, in subordine, in caso di esito negativo dell'operazione, ad approvare l'eventuale scioglimento e la messa in liquidazione della Società, ricorrendone i presupposti di legge.

In data 8 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione approvava un progetto di bilancio in ipotesi di continuità aziendale, sul presupposto della disponibilità dei soci o terzi a ricapitalizzare l'azienda, da cui emergeva un patrimonio netto positivo di euro 4.003. L'organo amministrativo procedeva a convocare l'Assemblea dei soci nei termini di legge per il giorno 30 aprile 2010 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2010 in seconda convocazione. Nella stessa riunione dell'8 aprile il Consiglio di Amministrazione presentava un'ipotesi di budget economico per l'anno 2010 da cui si ricavava un significativo aumento delle attività rispetto all'anno 2009.

Successivamente emergevano fatti, anche conseguenti alle procedure di verifica intraprese dal Collegio sindacale, a seguito dei quali il Consiglio di Amministrazione riteneva necessario apportare alcune modifiche al progetto di bilancio riapprovando un nuovo documento dal quale emergeva un patrimonio netto negativo di 16.030,00, nonché un piano economico industriale pluriennale riferito al periodo 2010-2015.

Nel frattempo le manifestazioni di interesse ad entrare nella società presentate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e da J-Stone S.r.l. non sortivano esito favorevole in quanto i due soggetti dichiaravano l'indisponibilità a concludere le trattative.

In data 25 maggio 2010 il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18507 deliberava, per la quota di pertinenza, il ripianamento della perdita riportata da TECHFAB S.r.l. nonché la contestuale ricapitalizzazione della Società rinunciando ad un eventuale e successivo esercizio del diritto di prelazione.

In particolare, il Consiglio autorizzava il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea dei soci di TECHFAB S.r.l. ed a deliberare, in tale sede:

- a) il ripianamento della perdita riportata da TECHFAB S.r.l., per la quota di competenza di questa Provincia, per un importo di euro 10.784,98 (pari al 67,28% della perdita complessiva di euro 16.030,00) e la contestuale ricapitalizzazione della Società per un importo di euro 6.728,00 (pari al 67,28% del nuovo capitale sociale previsto di euro 10.000,00)
- b) un ulteriore aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, anche a favore di soggetti terzi per un importo di euro 11.000,00 (pari al 52,38% del capitale sociale presunto di euro 21.000,00) (ipotesi alternativa euro 20.000,00 pari al 66,66% del capitale sociale presunto di euro 30.000,00) a titolo di capitale sociale ed euro 1.279.000,00 (nell'ipotesi alternativa euro 1.270.000,00) a titolo di sovrapprezzo.

Nell'ipotesi in cui la perdita non venisse coperta ed il capitale sociale non fosse interamente costituito nella misura minima di legge, il Consiglio Provinciale autorizzava il Presidente della Provincia, o suo delegato, a prendere atto, nell'Assemblea di TECHFAB S.r.l., dell'intervenuto scioglimento della Società e relativa messa in liquidazione della stessa con la precisazione che, in tale ipotesi, la Provincia non avrebbe potuto aderire alla richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione affinché i soci si assumessero l'impegno a versare quanto necessario per garantire l'esercizio provvisorio dell'azienda nell'attesa di una eventuale chiusura della liquidazione in bonis, stante l'indeterminatezza dell'impegno a fronte delle norme di contabilità pubblica; tale assunzione avrebbe potuto eventualmente essere sottoposta alla valutazione dei soci sulla base di un bilancio certo di liquidazione.

Successivamente alla deliberazione del Consiglio Provinciale per ultimo citata, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede all'art. 6, comma 19, che le Amministrazioni pubbliche *"non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."*

Alla luce delle nuove disposizioni legislative - che ad una interpretazione strettamente letterale non contemplano, nei casi di esclusione, le situazioni disciplinate dall'art. 2482 ter del codice civile ("Riduzione del capitale al disotto del minimo legale" per le società a responsabilità limitata) - e tenuto conto che TECHFAB versava nelle condizioni previste dall'articolo 6 del citato D.L. 78/2010, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto di non poter procedere alla copertura delle perdite riportate ed alla ricostituzione del capitale sociale.

Conseguentemente, l'Assemblea dei soci di TECHFAB S.r.l., riunitasi in data 4 giugno 2010, ha approvato con verbale a rogito del notaio dott.ssa Chiara Agosto (rep. n. 265/98), in seduta ordinaria, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che evidenziava una perdita di complessivi euro 1.127.038,00, e in seduta straordinaria ha deliberato:

- a) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2010;
- b) di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;
- c) di stabilire la sede della liquidazione in Chivasso (TO), Località Baraggino, attuale sede legale della società;
- d) di nominare quale liquidatore il dott. Mario Montalcini attribuendogli "tutti i poteri per l'esercizio del mandato ivi compresi l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di conservare il valore di avviamento e lo svolgimento di trattative con eventuali acquirenti dell'azienda o di rami di essa; per la sottoscrizione di eventuali contratti di affitto/comodato/vendita di azienda

o di rami di essa sarà invece necessaria la preventiva deliberazione dei soci. Il Liquidatore è autorizzato fin d'ora a nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;”

Inoltre l'Assemblea dei soci ha stabilito:

- per il liquidatore un compenso complessivo pari al minimo della tariffa professionale prevista per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con un minimo di Euro 20.000,00 oltre IVA e comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato;
- che il nominato liquidatore debba presentare alla Società, entro trenta giorni dalla nomina, un quadro completo delle necessità finanziarie che tenga conto di eventuali differenti scenari, al fine di consentire ai soci di assumere le deliberazioni di propria competenza;
- che il liquidatore debba predisporre una relazione sull'attività svolta dalla Società fino alla data del 4 giugno 2010.

In data 13 luglio 2010 il Consiglio Provinciale ha preso atto, con provvedimento prot. n. 24985, dell'intervenuto scioglimento e della messa in liquidazione della Società deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 giugno 2010, e della contestuale nomina del liquidatore con l'attribuzione di tutti i poteri necessari per l'esercizio del mandato.

Il Liquidatore a far data dalla nomina ha adempiuto ai doveri relativi al proprio mandato garantendo l'esercizio provvisorio dell'impresa e relazionando ai soci, in occasione di apposite riunioni informali con i soci e di assemblee sociali, circa le manifestazioni di interesse per l'acquisto di rami aziendali pervenute da soggetti privati potenzialmente interessati. Tali manifestazioni di interesse sono state, a cura del Liquidatore, sottoposte a verifiche di mercato mediante procedure ad evidenza pubblica al fine di instaurare un'eventuale competizione tra le offerte pervenute. La conclusione delle vendite veniva subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per chiudere la liquidazione *in bonis* e provvedere al pagamento integrale dei creditori.

In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il giorno 12 ottobre 2010, il Liquidatore ha informato i soci, non essendovi certezza circa la possibilità di chiudere in bonis la società con pagamento integrale dei suoi creditori, dell'impossibilità di dar corso a qualsiasi trasferimento a favore di terzi interessati all'acquisto di complessi aziendali o di rami di essi, sia per tutelare al meglio la società in vista di una possibile dichiarazione di fallimento sia per evitare qualsiasi rischio ai potenziali acquirenti.

Quindi il Liquidatore ha richiesto, in considerazione della situazione finanziaria, un versamento da parte dei soci per un importo di euro 1.100.000,00 al fine di chiudere in bonis la procedura di liquidazione con pagamento integrale di tutti i creditori al 100%. I soci hanno deliberato di non procedere al finanziamento della liquidazione richiesto per l'importo di euro 1.100.000,00 stante il permanere delle ragioni ostative ad interventi di carattere finanziario imposte a carico delle Pubbliche Amministrazioni dalla Legge n. 122/2010 (per il superamento delle quali la Provincia di Torino aveva già richiesto apposito parere alla Corte dei Conti).

Conseguentemente, stante lo stato di insolvenza della società, l'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- di autorizzare il Liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio o, in alternativa,
- nell'ipotesi in cui entro il termine del 04.11.2010 i soci versino somme o manifestino in modo chiaro e irrevocabile il loro impegno a versarle per euro 600.000,00 tali da giustificare la prosecuzione delle attività necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito, di autorizzare il liquidatore ad intraprendere le iniziative necessarie per giungere ad

un accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis<sup>1</sup> L.F. ) avvalendosi in ogni caso di un legale e nell'ipotesi in cui si prosegua nell'iter finalizzato all'accordo di ristrutturazione, anche di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. D della Legge fallimentare”.

Nella stessa assemblea del 12 Ottobre 2010 Il Liquidatore ha, inoltre, presentato ai soci la “Relazione sull'attività svolta dalla società fino alla data della sua messa in liquidazione” (depositata agli atti del Servizio Partecipazioni) nella quale sono evidenziati gli elementi salienti della vita societaria e le criticità rilevate, elementi da ritenersi utili ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità in capo agli organi di amministrazione e di controllo.

Nelle more del procedimento ed in relazione alla situazione gestionale di alcune società partecipate (TECHFAB S.r.l e Assot S.r.l.) l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto necessario richiedere, con nota del Presidente della Provincia prot. n. 0715756 del 10/9/2010 (allegata agli atti del procedimento), un parere alla Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte in merito alla corretta interpretazione dell'art. 6 comma 19 della Legge 122/2010 (che ha convertito, senza modifiche sul punto, il D.L. 78/2010) ed in particolare all'ambito applicativo della norma (possibilità di estendere in via analogica la deroga citata nella legge concernente le spa che versano nelle condizioni di cui all'art. 2447 cc anche alle srl che versano nelle condizioni di cui all'art. 2482-ter c.c.).

Nella citata richiesta di parere è stato rappresentato alla Corte *“come la tassatività della disposizione porta a ritenere che, a prescindere dalle vicende che sono state causa delle perdite reiterate nel tempo e dalla posizione dell'ente pubblico all'interno della compagine sociale, qualora ricorrano i presupposti delineati dalla norma alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui alla legge 196/2009, e quindi anche agli enti locali, non resti altra possibilità che assistere alla propria estromissione dalla partecipazione societaria od al ridimensionamento della stessa, se soci di minoranza, ovvero, se soci di maggioranza, accompagnare la compagine sociale verso lo scioglimento previo assoggettamento della stessa a procedura di liquidazione ovvero al fallimento.*

---

<sup>1</sup> 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

*(...) L'impossibilità per le Pubbliche amministrazioni di potersi obbligare a finanziare, per la parte che compete, le perdite della gestione, la ricostituzione e/o l'aumento del capitale sociale, la liquidazione in bonis in ragione di quanto previsto dall'art. 6, comma 19 della legge 122/2010, può provocare situazioni di grave e maggior danno per le PA che partecipano a società che versano nella condizione appena descritta. Lo scioglimento e la liquidazione delle società ed i risultati delle procedure concorsuali che necessariamente dovranno essere messe in atto nei casi in cui il patrimonio residuo della società non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, possono rappresentare per le PA socie una perdita rilevante e duratura di carattere patrimoniale che avrebbe potuto magari, ed in presenza di piani industriali adeguati, essere ridotta nell'immediato o meglio ancora evitata nel medio periodo.*

*Il riferimento è al possibile caso in cui, in fase di liquidazione onerosa per i soci (stante l'insufficienza del patrimonio residuo della società a fronte dei debiti verso banche, dipendenti e fornitori) il Liquidatore prospetti ai soci stessi la possibilità di vendita di un ramo d'azienda, a condizioni sensibilmente più vantaggiose che l'assegnazione in sede di procedura concorsuale e che al tempo stesso, però chieda agli stessi soci di garantire la chiusura "in bonis" della liquidazione, al fine di evitare i rischi di revocatoria della vendita in sede di procedura concorsuale.*

*Il riferimento è anche al caso in cui lo scioglimento della società e la possibile aggressione al patrimonio sociale da parte dei creditori possa comportare la vendita, e la contestuale modificazione della destinazione d'uso di uno degli edifici ascritti al patrimonio della società acquisto con finanziamenti pubblici aventi vincolo di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della società e di assegnazione del bene in fase di liquidazione al migliore offerente è di tutta evidenza che agli enti soci non potrebbe non far carico la restituzione del finanziamento acquisito per il fatto di non avere mantenuto per il periodo previsto la destinazione d'uso sottesa alla concessione delle provvidenze finanziarie.*

*In entrambi i casi sopra citati il finanziamento della liquidazione ovvero, sulla base di un adeguato piano industriale, la continuazione dell'esercizio dell'impresa attraverso il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale (che rappresentano, è bene ricordarlo, operazioni non ammesse alle Pubbliche Amministrazioni socie delle società che versano nelle condizioni descritte dall'art. 6 l122/2010) potrebbero nel medio periodo rappresentare soluzioni più vantaggiose per le Pubbliche Amministrazioni socie rispetto a quelle dannose, certe ed immediate, rappresentate dalla perdita irreversibile del patrimonio sociale per effetto dello scioglimento e liquidazione delle società attraverso una qualche procedura concorsuale. E ciò a prescindere da ogni considerazione degli effetti che il disimpegno (imposto per legge) delle Pubbliche Amministrazioni sul "sistema" nel quale è inserita l'azienda a partecipazione pubblica; basti pensare alla sorte dei dipendenti diretti delle società condannate allo scioglimento e al fallimento ed a quella dei creditori della società stessa che non riusciranno a trovare ristoro adeguato attraverso le procedure concorsuali. Effetti che rischiano comunque di ritornare a carico delle Pubbliche Amministrazioni socie nell'ambito delle loro competenze in materia di lavoro e sostegno al reddito dei dipendenti di imprese in crisi industriale.*

La Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti con la delibera n. 61/2010 in data 21 ottobre 2010 ha ritenuto "che, pacifica l'applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78 del 2010 alle S.r.l. per espressa previsione normativa, resti salva anche per questa tipologia di società l'applicazione della disciplina prevista per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2482-ter c.c.), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l.. Non osta a questa ricostruzione il richiamo effettuato dal legislatore soltanto alla disciplina valida per le S.p.A. (all'art. 2447), trattandosi, come sopra chiarito, non di una norma propriamente derogatori, ma di

*una disposizione interpretativa diretta a precisare la vigenza di obblighi di legge non scalfiti dalle nuove disposizioni”.*

La stessa Corte dei Conti nel citato parere riferisce come *“i divieti in parola si applicano “salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile” (e quindi per affermata analogia anche al 2482-ter c.c. n.d.r.). Si ricorda che l’articolo richiamato prevede con riguardo alle società per azioni (e quindi per analogia alle srl n.d.r.) per l’ipotesi di perdita di oltre un terzo del capitale che abbia contestualmente ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo non superiore al residuo. In mancanza di tali deliberazioni la società dovrà sciogliersi. (art. 2484, n. 4 cc)“ Va subito evidenziato, avendo riguardo alla lettera delle disposizioni in esame, come la previsione che fa salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice non risulti propriamente posta quale deroga al divieto introdotto con la legislazione di urgenza, alla stregua delle deroghe sopra richiamate. Sembra piuttosto che il legislatore, con una previsione con funzione interpretativa, abbia inteso chiarire all’interprete la vigenza di un obbligo di legge non scalfito dalle nuove disposizioni. Una ricostruzione quest’ultima che risulta confermata anche da un esame sistematico delle norme. Vengono infatti in rilievo prescrizioni che, come tutte quelle riguardanti la formazione, l’integrità e la conservazione del capitale sociale, svolgono, insieme ad altre discipline (quali quelle relative all’informazione contabile, alla responsabilità degli amministratori, alla regola per cui i creditori sociali non concorrono con i creditori personali dei soci sul patrimonio della società), un ruolo fondamentale ed inderogabile nel diritto societario, assicurando quelle forme di tutela per i creditori che bilanciano il beneficio della responsabilità limitata per i soci delle società di capitali. In particolare, occorre avere riguardo alla funzione di garanzia per i creditori sociali principalmente riconosciuta al capitale sociale, ed in ragione della quale si spiega la richiamata disciplina relativa alla riduzione “obbligatoria” del capitale sociale. Prescindendo da qualsiasi valutazione sulla possibilità della società di continuare la sua attività produttiva, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale opera, infatti, quale soglia di sicurezza al verificarsi della quale occorre ricostituire il capitale minimo, o porre in liquidazione la società, al fine di evitare che il proseguimento della sua attività porti ad una completa erosione del “surplus attivo” nel patrimonio della società costituito dal capitale sociale, a danno dei creditori.”*

Dal sopracitato parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti per il Piemonte si ricava, quindi, che qualora il capitale sociale delle società a partecipazione pubblica (costituite sotto la forma delle società per azioni o della società a responsabilità limitata) che versano nelle condizioni previste dall’art. 6 comma 19 legge 122/2010 si riduca sotto il minimo di legge, le Pubbliche Amministrazioni socie possono operare gli interventi di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del valore “minimo” del capitale non contravvenendo in tal modo al divieto posta dalla legge 122/2010.

Tale possibilità di intervento, in coerenza con le motivazioni espresse ed estendendo il ragionamento in principio proposto dalla Corte ai casi concreti prospettati dalla Provincia alla Corte stessa nella citata richiesta di parere, si ritiene sussista anche nel caso in cui la società sia stata già posta in liquidazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile ed i versamenti dei soci si rendano necessari per sostenere le ragioni dei creditori nel procedimento di liquidazione. D’altra parte, qualora non si convenisse con l’asserita estensibilità della possibilità di intervento anche nei casi sopra richiamati, lo stesso risultato sarebbe comunque perseguibile attraverso l’adozione di una delibera di revoca del provvedimento di messa in liquidazione già adottata riportando la situazione della società alle condizioni che integrano la fattispecie per l’applicazione degli artt 2447 e 2482-ter

del codice civile. Tale operazione tuttavia nulla aggiungerebbe a tutela della società, dei creditori e dei soci e pertanto si reputa che nulla osti all'intervento diretto dei soci in fase di liquidazione già dichiarata.

Nella fattispecie concreta di TECHFAB, l'intervento della Provincia a sostegno della liquidazione della società nei termini e condizioni prospettate dal Liquidatore nell'assemblea sociale del 12 Ottobre 2010 (ristrutturazione del debito ex art. 182 bis Legge Fallimentare), trovano fondamento nell'obiettivo di tutelare l'integrità del "surplus attivo" nel patrimonio della società e i diritti (nei limiti prospettati dal Liquidatore) non solo dei creditori sociali ma anche dei dipendenti che non riusciranno a trovare ristoro adeguato attraverso le procedure concorsuali (effetti che rischiano comunque di ritornare a carico delle Amministrazioni Pubbliche socie nell'ambito delle loro competenze in materia di lavoro e sostegno al reddito dei dipendenti dell'impresa in crisi).

In mancanza del richiesto sostegno dei soci alle necessità della liquidazione ex art 182 bis Legge Fallimentare, il procedimento di scioglimento e liquidazione della società non potrebbe che sfociare nel fallimento della società stessa stante il suo già dichiarato stato di insolvenza con la conseguenza che i soci di TECHFAB, tenuto conto della contrastante giurisprudenza di merito in materia di fallibilità di società partecipate da enti pubblici, non sarebbero sicuramente al riparo da eventuali azioni dei creditori sociali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato il precedente provvedimento n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009 con cui il Consiglio Provinciale, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), ha deliberato di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione posseduta in TECHFAB S.r.l.; Vista la deliberazione consiliare prot. n. 18507/2010 in data 25 maggio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 6, comma 19 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti espresso con delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR, depositato in data 22 Ottobre 2010;

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria dei Soci di TECHFAB S.r.l. ha deliberato:

1. in data 4 giugno 2010 lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società con contestuale nomina del liquidatore ed attribuzione dei relativi poteri;
2. in data 12 Ottobre 2010:
  - 2.1. di non procedere al finanziamento della liquidazione richiesto per l'importo di euro 1.100.000,00 stante il permanere delle ragioni ostative ad interventi di carattere finanziario imposte a carico delle Pubbliche Amministrazioni dalla Legge n. 122/2010;
  - 2.2. di autorizzare il Liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio o, in alternativa, nell'ipotesi in cui entro il termine del 04.11.2010 i soci versino somme o manifestino in modo chiaro e irrevocabile il loro impegno a versarle per euro 600.000,00 tali da giustificare la prosecuzione delle attività necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito, di autorizzare il liquidatore ad intraprendere le iniziative necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare;

Considerato che con l'approvazione ed il passaggio in giudicato dell'accordo di cui all'art 182 bis Legge Fallimentare viene tutelato l'interesse pubblico in quanto lo stesso comporterebbe per la

Provincia la riduzione delle spese a proprio carico in relazione al pagamento pro quota del saldo della liquidazione della società;

Ritenuto pertanto di partecipare pro-quota alle necessità della liquidazione di TECHFAB nella misura indicata dal liquidatore ai fini dell'esperimento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare (quota a carico della Provincia Euro 403.680,00) subordinandone l'erogazione al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo con i creditori;

Ritenuto altresì di demandare alla Giunta Provinciale la valutazione della sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo agli organi di controllo e di amministrazione di TECHFAB S.r.l. autorizzando sin d'ora l'esercizio eventuale delle azioni a tutela degli interessi della Provincia;

Considerato, inoltre, che:

1. recenti pronunce della Corte dei Conti, in merito alla natura delle risorse utilizzabili per il ripianamento delle perdite di società partecipate, evidenziano come detto ripianamento deve essere considerato distintamente dall'aumento di capitale, in quanto non comportante alcun effettivo incremento del capitale sociale;
2. per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla procedura prevista dall'art.182 bis Legge Fallimentare non è possibile quindi far ricorso ad entrate in conto capitale (in quanto si violerebbe anche indirettamente il principio costituzionale di divieto all'indebitamento per sostenere spese correnti) e che tale intervento non rientra fra le tipologie previste dall'ordinamento contabile quale debito fuori bilancio;
3. pertanto la spesa deve essere considerata spesa corrente anche se di carattere straordinario;

Ritenuto di impegnare la spesa di 403.680,00 all'intervento 1090208 del Bilancio di previsione 2010 il cui stanziamento è previsto con la deliberazione n. 39150/2010 di assestamento generale del bilancio di previsione 2010 e relativi allegati, rinviando la registrazione dell'operazione contabile ad approvazione del provvedimento di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 con imputazione al cap. 14328;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8 novembre 2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dello stato di insolvenza di TECHFAB S.r.l. in liquidazione, dichiarato nell'assemblea sociale del 12 ottobre 2010;
2. di prendere atto del parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti espresso con delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR, depositato in data 22 Ottobre 2010;

3. di prendere atto con approvazione della proposta del liquidatore espressa nell'assemblea sociale del 12 Ottobre 2010 finalizzata all'espletamento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge fallimentare (accordi di ristrutturazione dei debiti);
4. di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, la partecipazione pro-quota della Provincia alle necessità della liquidazione di TECHFAB S.r.l. nella misura indicata dal liquidatore ai fini dell'esperimento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare (quota a carico della Provincia 403.680 pari al 67,28% del totale) a condizione che aderiscano tutti gli altri soci o che il residuo fabbisogno venga comunque versato nell'importo richiesto;
5. di impegnare la spesa di 403.680,00 all'intervento 1090208 del Bilancio di previsione 2010 il cui stanziamento è previsto con la deliberazione n. 39150/2010 di assestamento generale del bilancio di previsione 2010 e relativi allegati, rinviando la registrazione dell'operazione contabile ad approvazione del provvedimento di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 con imputazione al cap. 14328;
6. di subordinare la liquidazione della quota a carico della Provincia di cui al numero precedente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo con i creditori;
7. di demandare alla Giunta Provinciale la valutazione della sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo agli organi di controllo e di amministrazione di TECHFAB S.r.l. autorizzando sin d'ora l'esercizio eventuale delle azioni a tutela degli interessi della Provincia;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

**EMENDAMENTI DELIBERA N. 39765/2010. TECHFAB SRL IN LIQUIDAZIONE.  
DETERMINAZIONI.**

NEL DISPOSITIVO

- A) AL PUNTO 3 AGGIUNGERE LA DICITURA: “ALLEGATO A”;
- B) DOPO IL PUNTO N. 6 AGGIUNGERE NUOVO PUNTO: “DI DEMANDARE ALLA GIUNTA PROVINCIALE TUTTE LE AZIONI NECESSARIE PER SALVAGUARDARE LE POSIZIONI LAVORATIVE E LE PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE DIPENDENTE DI TECHFAB SRL”;
- C) IL PUNTO 7, DIVENUTO PUNTO 8, VIENE COSI’ MODIFICATO: “DI DEMANDARE ALLA GIUNTA PROVINCIALE, NELLE IPOTESI RICHIAMATE DAL PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 894471/2010 (ALLEGATO B), L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DI TECHFAB SRL, E TUTTE LE AZIONI A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE”;
- D) IL PUNTO 8 DIVENTA IL 9.

In originale firmato dai Consiglieri dei Gruppi PDL e Lega Nord:

Loiaconi – Gambetta – Bonansea – Giacometto – Matola – Surra – Tentoni – Coral – cerchio –  
Papotti – Ruffino – Corda – Albano

## **Proposta della Giunta Provinciale**

*All. N. 75 al punto e) dell'o.d.g.*

Oggetto: TECHFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO DI LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI.

N. Protocollo: 39765/2010

*L'Assessore Ida Vana, a nome della Giunta (2/11/2010), propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

TECHFAB S.r.l. veniva costituita il 23 gennaio 2006, con atto pubblico a rogito del dott. Sergio D'Arrigo, notaio in Ivrea (rep. n. 28647/2867), con socio unico il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese per la realizzazione del progetto Chimic (Centro per la facilitazione della prototipazione industriale e della fabbricazione dei microsistemi), nell'ambito del più vasto progetto CF2 che prevedeva la creazione a Chivasso, nell'area dell'ex cantiere CAV TO - MI, di un Centro servizi per la prototipazione e la realizzazione di piccole serie, nel campo della microelettronica e dei microsistemi.

Il Consiglio Provinciale autorizzava, con deliberazione n. 235660/2007 in data 24.4.2007, l'adesione della Provincia alla TECHFAB S.r.l., mediante la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, per un importo di nominali euro 1.000.000,00 e contestualmente approvava lo Statuto e i Patti Parasociali che venivano stipulati in data 19 marzo 2008 con i soci Politecnico di Torino e Città di Chivasso allo scopo di regolare i reciproci futuri rapporti in modo complementare rispetto a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto sociale, con particolare riferimento ad alcuni aspetti dell'organizzazione e della governance della Società.

In data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, deliberava in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in TECHFAB S.r.l. e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo con cui individuare le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi avrebbe potuto comportare nella compagine sociale

e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un'adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione.

In data 18 dicembre 2009, l'Assemblea Straordinaria dei soci di TECHFAB S.r.l. deliberava, stante che la società si trovava nella situazione di cui all'art. 2482 bis c.c., di ridurre il capitale sociale per perdite e di aumentarlo per euro 600.000,00, mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci.

Questa Amministrazione - in esecuzione del sopra richiamato provvedimento del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 e alla luce dell'operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'Assemblea straordinaria di TECHFAB S.r.l. suindicata - riteneva necessario accelerare le procedure per la dismissione della propria quota sociale e avviare, nel più breve tempo possibile - previa autorizzazione da parte dell'organo competente - la ricerca di un soggetto cui cedere la propria quota di partecipazione ed il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 18 dicembre 2009, il cui termine era stato fissato al 29 marzo 2010.

Per tali finalità, la Giunta Provinciale riteneva necessario avvalersi, in tempi molto ristretti, di prestazioni a carattere consulenziale di ordine finanziario, economico, legale e fiscale, affidando, con proprio atto n. 631-49351 del 29.12.2009, allo Studio legale del prof. Avv. Mario Comba e al dott. Mario Montalcini, dottore commercialista, (individuati a seguito di esperimento di confronto concorrenziale condotto presso nove studi professionali tra i più competenti nel settore) l'incarico di determinare il valore di riferimento per l'alienazione delle quote della Società in oggetto, nonché assistere l'Ente nelle operazioni di collocamento delle stesse.

Dalla perizia redatta dal dott. Mario Montalcini, dottore commercialista con studio in Torino, e asseverata in data 9 febbraio 2010 (depositata agli atti del Servizio Partecipazioni), si ricavava quanto segue:

**- quanto al valore aziendale**

o **in caso di cessazione dell'attività**, sulla base della situazione al 30 settembre 2009, la Società "non evidenziandosi plusvalori sugli assets immobiliari poiché sono frutto di conferimenti recenti e non riuscendo a vendere i progetti in corso e i brevetti a valori significativi, tenuto conto delle spese di liquidazione e delle eventuali perdite su crediti e rischi di restituzione dei contributi in tutto in parte ai soggetti finanziatori per non aver ultimato le attività, non sarebbe in grado di restituire il capitale sociale ai soci con il rischio di dover richiedere ulteriori somme di denaro per la chiusura della procedura".

o **in ipotesi di continuità aziendale**, la Società aveva un valore intrinseco in funzione dei brevetti e dei progetti in corso, dei ricavi attesi, nonché della ricaduta territoriale ed occupazionale e il suo valore globale ante aumento di capitale sociale era stimato dal Perito in Euro 3.000.000,00. L'ipotesi in esame, a parere del Perito, presupponeva che i soci effettuassero con il management un riesame attento delle linee di sviluppo nell'ottica di individuare uno o più partner privati di riferimento, tenuto conto dell'importante posizionamento raggiunto con l'attività svolta fino ad allora e, nella fase transitoria, i medesimi avrebbero dovuto sostenere la Società, salvaguardando il patrimonio netto (sottoscrivendo, quindi, e versando l'aumento di capitale già deliberato pari ad euro 600.000,00) ed eseguendo un finanziamento in conto esercizio necessario alla continuazione dell'attività 2010, fino ad euro 730.000,00 restituibile, salvo proroga, entro il 31 dicembre 2011.

**- quanto al profilo dei possibili cessionari della quota di partecipazione e del diritto di opzione**

il Perito riferiva che erano pervenute alla Società proposte di partnership e accordi con soggetti privati industriali. Il Perito valutava che le manifestazioni di interesse in parola, provenendo da soggetti di indubbia professionalità, fossero meritevoli di sviluppo e

approfondimenti, tenuto conto delle esperienze tecniche e del loro posizionamento anche a livello internazionale.

Con lettera datata 24 febbraio 2010 prot. n. 157913, questa Amministrazione informava il Presidente della Società che il Consiglio Provinciale aveva autorizzato la dismissione delle quote sociali di proprietà della Provincia unitamente agli altri soci e trasmetteva copia della perizia asseverata attestante il valore della Società. Inoltre, chiedeva di predisporre un documento previsionale e programmatico corredato delle necessarie indicazioni di ordine finanziario e contabile con proiezione pluriennale, in ipotesi di continuità aziendale, anche al fine di renderlo disponibile ai concorrenti nell'ambito della procedura di vendita ma, in ogni caso, utile e necessario ai soci per l'assunzione delle decisioni di competenza.

La gara per la cessione delle quote si concludeva il giorno 18 marzo 2010 e veniva dichiarata deserta in quanto nessun concorrente aveva presentato offerta. Nel frattempo erano pervenute all'Amministrazione Provinciale due manifestazioni di interesse a valutare la possibilità di ingresso nella Società da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e da parte di J-Stone S.r.l.

Per consentire l'espletamento delle trattative con soggetti terzi imprenditoriali, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 261-12084 in data 23 marzo 2010, deliberava:

- 1) di non proporre al Consiglio Provinciale l'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente e successivo diritto di prelazione per la sottoscrizione della quota di competenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci di TECHFAB S.r.l. in data 18 dicembre 2009;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea straordinaria di TECHFAB S.r.l. e a deliberare, in tale sede, a favore di un eventuale aumento di capitale sociale, con equo sovrapprezzo, da riservare a soggetti terzi oppure, in subordine, in caso di esito negativo dell'operazione, ad approvare l'eventuale scioglimento e la messa in liquidazione della Società, ricorrendone i presupposti di legge.

In data 8 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione approvava un progetto di bilancio in ipotesi di continuità aziendale, sul presupposto della disponibilità dei soci o terzi a ricapitalizzare l'azienda, da cui emergeva un patrimonio netto positivo di euro 4.003. L'organo amministrativo procedeva a convocare l'Assemblea dei soci nei termini di legge per il giorno 30 aprile 2010 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2010 in seconda convocazione. Nella stessa riunione dell'8 aprile il Consiglio di Amministrazione presentava un'ipotesi di budget economico per l'anno 2010 da cui si ricavava un significativo aumento delle attività rispetto all'anno 2009.

Successivamente emergevano fatti, anche conseguenti alle procedure di verifica intraprese dal Collegio sindacale, a seguito dei quali il Consiglio di Amministrazione riteneva necessario apportare alcune modifiche al progetto di bilancio riapprovando un nuovo documento dal quale emergeva un patrimonio netto negativo di 16.030,00, nonché un piano economico industriale pluriennale riferito al periodo 2010-2015.

Nel frattempo le manifestazioni di interesse ad entrare nella società presentate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e da J-Stone S.r.l. non sortivano esito favorevole in quanto i due soggetti dichiaravano l'indisponibilità a concludere le trattative.

In data 25 maggio 2010 il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18507 deliberava, per la quota di pertinenza, il ripianamento della perdita riportata da TECHFAB S.r.l. nonché la contestuale ricapitalizzazione della Società rinunciando ad un eventuale e successivo esercizio del diritto di prelazione.

In particolare, il Consiglio autorizzava il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea dei soci di TECHFAB S.r.l. ed a deliberare, in tale sede:

- a) il ripianamento della perdita riportata da TECHFAB S.r.l., per la quota di competenza di questa Provincia, per un importo di euro 10.784,98 (pari al 67,28% della perdita complessiva di euro 16.030,00) e la contestuale ricapitalizzazione della Società per un importo di euro 6.728,00 (pari al 67,28% del nuovo capitale sociale previsto di euro 10.000,00)
- b) un ulteriore aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, anche a favore di soggetti terzi per un importo di euro 11.000,00 (pari al 52,38% del capitale sociale presunto di euro 21.000,00) (ipotesi alternativa euro 20.000,00 pari al 66,66% del capitale sociale presunto di euro 30.000,00) a titolo di capitale sociale ed euro 1.279.000,00 (nell'ipotesi alternativa euro 1.270.000,00) a titolo di sovrapprezzo.

Nell'ipotesi in cui la perdita non venisse coperta ed il capitale sociale non fosse interamente costituito nella misura minima di legge, il Consiglio Provinciale autorizzava il Presidente della Provincia, o suo delegato, a prendere atto, nell'Assemblea di TECHFAB S.r.l., dell'intervenuto scioglimento della Società e relativa messa in liquidazione della stessa con la precisazione che, in tale ipotesi, la Provincia non avrebbe potuto aderire alla richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione affinché i soci si assumessero l'impegno a versare quanto necessario per garantire l'esercizio provvisorio dell'azienda nell'attesa di una eventuale chiusura della liquidazione in bonis, stante l'indeterminatezza dell'impegno a fronte delle norme di contabilità pubblica; tale assunzione avrebbe potuto eventualmente essere sottoposta alla valutazione dei soci sulla base di un bilancio certo di liquidazione.

Successivamente alla deliberazione del Consiglio Provinciale per ultimo citata, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (successivamente convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede all'art. 6, comma 19, che le Amministrazioni pubbliche *"non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."*

Alla luce delle nuove disposizioni legislative - che ad una interpretazione strettamente letterale non contemplano, nei casi di esclusione, le situazioni disciplinate dall'art. 2482 ter del codice civile ("Riduzione del capitale al disotto del minimo legale" per le società a responsabilità limitata) - e tenuto conto che TECHFAB versava nelle condizioni previste dall'articolo 6 del citato D.L. 78/2010, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto di non poter procedere alla copertura delle perdite riportate ed alla ricostituzione del capitale sociale.

Conseguentemente, l'Assemblea dei soci di TECHFAB S.r.l., riunitasi in data 4 giugno 2010, ha approvato con verbale a rogito del notaio dott.ssa Chiara Agosto (rep. n. 265/98), in seduta ordinaria, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che evidenziava una perdita di complessivi euro 1.127.038,00, e in seduta straordinaria ha deliberato:

- a) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2010;
- b) di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;
- c) di stabilire la sede della liquidazione in Chivasso (TO), Località Baraggino, attuale sede legale della società;
- d) di nominare quale liquidatore il dott. Mario Montalcini attribuendogli "tutti i poteri per l'esercizio del mandato ivi compresi l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di conservare il valore di avviamento e lo svolgimento di trattative con eventuali acquirenti dell'azienda o di rami di essa; per la sottoscrizione di eventuali contratti di affitto/comodato/vendita di azienda

o di rami di essa sarà invece necessaria la preventiva deliberazione dei soci. Il Liquidatore è autorizzato fin d'ora a nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;”

Inoltre l'Assemblea dei soci ha stabilito:

- per il liquidatore un compenso complessivo pari al minimo della tariffa professionale prevista per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con un minimo di Euro 20.000,00 oltre IVA e comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato;
- che il nominato liquidatore debba presentare alla Società, entro trenta giorni dalla nomina, un quadro completo delle necessità finanziarie che tenga conto di eventuali differenti scenari, al fine di consentire ai soci di assumere le deliberazioni di propria competenza;
- che il liquidatore debba predisporre una relazione sull'attività svolta dalla Società fino alla data del 4 giugno 2010.

In data 13 luglio 2010 il Consiglio Provinciale ha preso atto, con provvedimento prot. n. 24985, dell'intervenuto scioglimento e della messa in liquidazione della Società deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 giugno 2010, e della contestuale nomina del liquidatore con l'attribuzione di tutti i poteri necessari per l'esercizio del mandato.

Il Liquidatore a far data dalla nomina ha adempiuto ai doveri relativi al proprio mandato garantendo l'esercizio provvisorio dell'impresa e relazionando ai soci, in occasione di apposite riunioni informali con i soci e di assemblee sociali, circa le manifestazioni di interesse per l'acquisto di rami aziendali pervenute da soggetti privati potenzialmente interessati. Tali manifestazioni di interesse sono state, a cura del Liquidatore, sottoposte a verifiche di mercato mediante procedure ad evidenza pubblica al fine di instaurare un'eventuale competizione tra le offerte pervenute. La conclusione delle vendite veniva subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per chiudere la liquidazione *in bonis* e provvedere al pagamento integrale dei creditori.

In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il giorno 12 ottobre 2010, il Liquidatore ha informato i soci, non essendovi certezza circa la possibilità di chiudere in bonis la società con pagamento integrale dei suoi creditori, dell'impossibilità di dar corso a qualsiasi trasferimento a favore di terzi interessati all'acquisto di complessi aziendali o di rami di essi, sia per tutelare al meglio la società in vista di una possibile dichiarazione di fallimento sia per evitare qualsiasi rischio ai potenziali acquirenti.

Quindi il Liquidatore ha richiesto, in considerazione della situazione finanziaria, un versamento da parte dei soci per un importo di euro 1.100.000,00 al fine di chiudere in bonis la procedura di liquidazione con pagamento integrale di tutti i creditori al 100%. I soci hanno deliberato di non procedere al finanziamento della liquidazione richiesto per l'importo di euro 1.100.000,00 stante il permanere delle ragioni ostative ad interventi di carattere finanziario imposte a carico delle Pubbliche Amministrazioni dalla Legge n. 122/2010 (per il superamento delle quali la Provincia di Torino aveva già richiesto apposito parere alla Corte dei Conti).

Conseguentemente, stante lo stato di insolvenza della società, l'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- di autorizzare il Liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio o, in alternativa,
- nell'ipotesi in cui entro il termine del 04.11.2010 i soci versino somme o manifestino in modo chiaro e irrevocabile il loro impegno a versarle per euro 600.000,00 tali da giustificare la prosecuzione delle attività necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito, di autorizzare il liquidatore ad intraprendere le iniziative necessarie per giungere ad

un accordo di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis<sup>1</sup> L.F. ) avvalendosi in ogni caso di un legale e nell'ipotesi in cui si prosegua nell'iter finalizzato all'accordo di ristrutturazione, anche di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. D della Legge fallimentare”.

Nella stessa assemblea del 12 Ottobre 2010 Il Liquidatore ha, inoltre, presentato ai soci la “Relazione sull'attività svolta dalla società fino alla data della sua messa in liquidazione” (depositata agli atti del Servizio Partecipazioni) nella quale sono evidenziati gli elementi salienti della vita societaria e le criticità rilevate, elementi da ritenersi utili ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità in capo agli organi di amministrazione e di controllo.

Nelle more del procedimento ed in relazione alla situazione gestionale di alcune società partecipate (TECHFAB S.r.l e Assot S.r.l.) l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto necessario richiedere, con nota del Presidente della Provincia prot. n. 0715756 del 10/9/2010 (allegata agli atti del procedimento), un parere alla Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte in merito alla corretta interpretazione dell'art. 6 comma 19 della Legge 122/2010 (che ha convertito, senza modifiche sul punto, il D.L. 78/2010) ed in particolare all'ambito applicativo della norma (possibilità di estendere in via analogica la deroga citata nella legge concernente le spa che versano nelle condizioni di cui all'art. 2447 cc anche alle srl che versano nelle condizioni di cui all'art. 2482-ter c.c.).

Nella citata richiesta di parere è stato rappresentato alla Corte *“come la tassatività della disposizione porta a ritenere che, a prescindere dalle vicende che sono state causa delle perdite reiterate nel tempo e dalla posizione dell'ente pubblico all'interno della compagine sociale, qualora ricorrano i presupposti delineati dalla norma alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui alla legge 196/2009, e quindi anche agli enti locali, non resti altra possibilità che assistere alla propria estromissione dalla partecipazione societaria od al ridimensionamento della stessa, se soci di minoranza, ovvero, se soci di maggioranza, accompagnare la compagine sociale verso lo scioglimento previo assoggettamento della stessa a procedura di liquidazione ovvero al fallimento.*

---

<sup>1</sup> 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

(...) *L'impossibilità per le Pubbliche amministrazioni di potersi obbligare a finanziare, per la parte che compete, le perdite della gestione, la ricostituzione e/o l'aumento del capitale sociale, la liquidazione in bonis in ragione di quanto previsto dall'art. 6, comma 19 della legge 122/2010, può provocare situazioni di grave e maggior danno per le PA che partecipano a società che versano nella condizione appena descritta. Lo scioglimento e la liquidazione delle società ed i risultati delle procedure concorsuali che necessariamente dovranno essere messe in atto nei casi in cui il patrimonio residuo della società non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, possono rappresentare per le PA socie una perdita rilevante e duratura di carattere patrimoniale che avrebbe potuto magari, ed in presenza di piani industriali adeguati, essere ridotta nell'immediato o meglio ancora evitata nel medio periodo.*

*Il riferimento è al possibile caso in cui, in fase di liquidazione onerosa per i soci (stante l'insufficienza del patrimonio residuo della società a fronte dei debiti verso banche, dipendenti e fornitori) il Liquidatore prospetti ai soci stessi la possibilità di vendita di un ramo d'azienda, a condizioni sensibilmente più vantaggiose che l'assegnazione in sede di procedura concorsuale e che al tempo stesso, però chieda agli stessi soci di garantire la chiusura "in bonis" della liquidazione, al fine di evitare i rischi di revocatoria della vendita in sede di procedura concorsuale.*

*Il riferimento è anche al caso in cui lo scioglimento della società e la possibile aggressione al patrimonio sociale da parte dei creditori possa comportare la vendita, e la contestuale modificazione della destinazione d'uso di uno degli edifici ascritti al patrimonio della società acquisto con finanziamenti pubblici aventi vincolo di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della società e di assegnazione del bene in fase di liquidazione al migliore offerente è di tutta evidenza che agli enti soci non potrebbe non far carico la restituzione del finanziamento acquisito per il fatto di non avere mantenuto per il periodo previsto la destinazione d'uso sottesa alla concessione delle provvidenze finanziarie.*

*In entrambi i casi sopra citati il finanziamento della liquidazione ovvero, sulla base di un adeguato piano industriale, la continuazione dell'esercizio dell'impresa attraverso il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale (che rappresentano, è bene ricordarlo, operazioni non ammesse alle Pubbliche Amministrazioni socie delle società che versano nelle condizioni descritte dall'art. 6 l122/2010) potrebbero nel medio periodo rappresentare soluzioni più vantaggiose per le Pubbliche Amministrazioni socie rispetto a quelle dannose, certe ed immediate, rappresentate dalla perdita irreversibile del patrimonio sociale per effetto dello scioglimento e liquidazione delle società attraverso una qualche procedura concorsuale. E ciò a prescindere da ogni considerazione degli effetti che il disimpegno (imposto per legge) delle Pubbliche Amministrazioni sul "sistema" nel quale è inserita l'azienda a partecipazione pubblica; basti pensare alla sorte dei dipendenti diretti delle società condannate allo scioglimento e al fallimento ed a quella dei creditori della società stessa che non riusciranno a trovare ristoro adeguato attraverso le procedure concorsuali. Effetti che rischiano comunque di ritornare a carico delle Pubbliche Amministrazioni socie nell'ambito delle loro competenze in materia di lavoro e sostegno al reddito dei dipendenti di imprese in crisi industriale.*

La Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti con la delibera n. 61/2010 in data 21 ottobre 2010 ha ritenuto "che, pacifica l'applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78 del 2010 alle S.r.l. per espressa previsione normativa, resti salva anche per questa tipologia di società l'applicazione della disciplina prevista per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2482-ter c.c.), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l.. Non osta a questa ricostruzione il richiamo effettuato dal legislatore soltanto alla disciplina valida per le S.p.A. (all'art. 2447), trattandosi, come sopra chiarito, non di una norma propriamente derogatori, ma di

*una disposizione interpretativa diretta a precisare la vigenza di obblighi di legge non scalfiti dalle nuove disposizioni”.*

La stessa Corte dei Conti nel citato parere riferisce come *“i divieti in parola si applicano “salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile” (e quindi per affermata analogia anche al 2482-ter c.c. n.d.r.). Si ricorda che l’articolo richiamato prevede con riguardo alle società per azioni (e quindi per analogia alle srl n.d.r.) per l’ipotesi di perdita di oltre un terzo del capitale che abbia contestualmente ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo non superiore al residuo. In mancanza di tali deliberazioni la società dovrà sciogliersi. (art. 2484, n. 4 cc)“ Va subito evidenziato, avendo riguardo alla lettera delle disposizioni in esame, come la previsione che fa salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice non risulti propriamente posta quale deroga al divieto introdotto con la legislazione di urgenza, alla stregua delle deroghe sopra richiamate. Sembra piuttosto che il legislatore, con una previsione con funzione interpretativa, abbia inteso chiarire all’interprete la vigenza di un obbligo di legge non scalfito dalle nuove disposizioni. Una ricostruzione quest’ultima che risulta confermata anche da un esame sistematico delle norme. Vengono infatti in rilievo prescrizioni che, come tutte quelle riguardanti la formazione, l’integrità e la conservazione del capitale sociale, svolgono, insieme ad altre discipline (quali quelle relative all’informazione contabile, alla responsabilità degli amministratori, alla regola per cui i creditori sociali non concorrono con i creditori personali dei soci sul patrimonio della società), un ruolo fondamentale ed inderogabile nel diritto societario, assicurando quelle forme di tutela per i creditori che bilanciano il beneficio della responsabilità limitata per i soci delle società di capitali. In particolare, occorre avere riguardo alla funzione di garanzia per i creditori sociali principalmente riconosciuta al capitale sociale, ed in ragione della quale si spiega la richiamata disciplina relativa alla riduzione “obbligatoria” del capitale sociale. Prescindendo da qualsiasi valutazione sulla possibilità della società di continuare la sua attività produttiva, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale opera, infatti, quale soglia di sicurezza al verificarsi della quale occorre ricostituire il capitale minimo, o porre in liquidazione la società, al fine di evitare che il proseguimento della sua attività porti ad una completa erosione del “surplus attivo” nel patrimonio della società costituito dal capitale sociale, a danno dei creditori.”*

Dal sopracitato parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti per il Piemonte si ricava, quindi, che qualora il capitale sociale delle società a partecipazione pubblica (costituite sotto la forma delle società per azioni o della società a responsabilità limitata) che versano nelle condizioni previste dall’art. 6 comma 19 legge 122/2010 si riduca sotto il minimo di legge, le Pubbliche Amministrazioni socie possono operare gli interventi di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del valore “minimo” del capitale non contravvenendo in tal modo al divieto posta dalla legge 122/2010.

Tale possibilità di intervento, in coerenza con le motivazioni espresse ed estendendo il ragionamento in principio proposto dalla Corte ai casi concreti prospettati dalla Provincia alla Corte stessa nella citata richiesta di parere, si ritiene sussista anche nel caso in cui la società sia stata già posta in liquidazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile ed i versamenti dei soci si rendano necessari per sostenere le ragioni dei creditori nel procedimento di liquidazione. D’altra parte, qualora non si convenisse con l’asserita estendibilità della possibilità di intervento anche nei casi sopra richiamati, lo stesso risultato sarebbe comunque perseguibile attraverso l’adozione di una delibera di revoca del provvedimento di messa in liquidazione già adottata riportando la situazione della società alle condizioni che integrano la fattispecie per l’applicazione degli artt 2447 e 2482-ter

del codice civile. Tale operazione tuttavia nulla aggiungerebbe a tutela della società, dei creditori e dei soci e pertanto si reputa che nulla osti all'intervento diretto dei soci in fase di liquidazione già dichiarata.

Nella fattispecie concreta di TECHFAB, l'intervento della Provincia a sostegno della liquidazione della società nei termini e condizioni prospettate dal Liquidatore nell'assemblea sociale del 12 Ottobre 2010 (ristrutturazione del debito ex art. 182 bis Legge Fallimentare), trovano fondamento nell'obiettivo di tutelare l'integrità del "surplus attivo" nel patrimonio della società e i diritti (nei limiti prospettati dal Liquidatore) non solo dei creditori sociali ma anche dei dipendenti che non riusciranno a trovare ristoro adeguato attraverso le procedure concorsuali (effetti che rischiano comunque di ritornare a carico delle Amministrazioni Pubbliche socie nell'ambito delle loro competenze in materia di lavoro e sostegno al reddito dei dipendenti dell'impresa in crisi).

In mancanza del richiesto sostegno dei soci alle necessità della liquidazione ex art 182 bis Legge Fallimentare, il procedimento di scioglimento e liquidazione della società non potrebbe che sfociare nel fallimento della società stessa stante il suo già dichiarato stato di insolvenza con la conseguenza che i soci di TECHFAB, tenuto conto della contrastante giurisprudenza di merito in materia di fallibilità di società partecipate da enti pubblici, non sarebbero sicuramente al riparo da eventuali azioni dei creditori sociali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato il precedente provvedimento n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009 con cui il Consiglio Provinciale, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), ha deliberato di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione posseduta in TECHFAB S.r.l.; Vista la deliberazione consiliare prot. n. 18507/2010 in data 25 maggio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 6, comma 19 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Visto il parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti espresso con delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR, depositato in data 22 Ottobre 2010;

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria dei Soci di TECHFAB S.r.l. ha deliberato:

1. in data 4 giugno 2010 lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società con contestuale nomina del liquidatore ed attribuzione dei relativi poteri;
2. in data 12 Ottobre 2010:
  - 2.1. di non procedere al finanziamento della liquidazione richiesto per l'importo di euro 1.100.000,00 stante il permanere delle ragioni ostative ad interventi di carattere finanziario imposte a carico delle Pubbliche Amministrazioni dalla Legge n. 122/2010;
  - 2.2. di autorizzare il Liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio o, in alternativa, nell'ipotesi in cui entro il termine del 04.11.2010 i soci versino somme o manifestino in modo chiaro e irrevocabile il loro impegno a versarle per euro 600.000,00 tali da giustificare la prosecuzione delle attività necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito, di autorizzare il liquidatore ad intraprendere le iniziative necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare;

Considerato che con l'approvazione ed il passaggio in giudicato dell'accordo di cui all'art 182 bis Legge Fallimentare viene tutelato l'interesse pubblico in quanto lo stesso comporterebbe per la

Provincia la riduzione delle spese a proprio carico in relazione al pagamento pro quota del saldo della liquidazione della società;

Ritenuto pertanto di partecipare pro-quota alle necessità della liquidazione di TECHFAB nella misura indicata dal liquidatore ai fini dell'esperimento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare (quota a carico della Provincia Euro 403.680,00) subordinandone l'erogazione al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo con i creditori;

Ritenuto altresì di demandare alla Giunta Provinciale la valutazione della sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo agli organi di controllo e di amministrazione di TECHFAB S.r.l. autorizzando sin d'ora l'esercizio eventuale delle azioni a tutela degli interessi della Provincia;

Considerato, inoltre, che:

1. recenti pronunce della Corte dei Conti, in merito alla natura delle risorse utilizzabili per il ripianamento delle perdite di società partecipate, evidenziano come detto ripianamento deve essere considerato distintamente dall'aumento di capitale, in quanto non comportante alcun effettivo incremento del capitale sociale;
2. per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla procedura prevista dall'art.182 bis Legge Fallimentare non è possibile quindi far ricorso ad entrate in conto capitale (in quanto si violerebbe anche indirettamente il principio costituzionale di divieto all'indebitamento per sostenere spese correnti) e che tale intervento non rientra fra le tipologie previste dall'ordinamento contabile quale debito fuori bilancio;
3. pertanto la spesa deve essere considerata spesa corrente anche se di carattere straordinario;

Ritenuto di impegnare la spesa di 403.680,00 all'intervento 1090208 del Bilancio di previsione 2010 il cui stanziamento è previsto con la deliberazione n. 39150/2010 di assestamento generale del bilancio di previsione 2010 e relativi allegati, rinviando la registrazione dell'operazione contabile ad approvazione del provvedimento di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 con imputazione al cap. 14328;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8 novembre 2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dello stato di insolvenza di TECHFAB S.r.l. in liquidazione, dichiarato nell'assemblea sociale del 12 ottobre 2010;
2. di prendere atto del parere della Sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti espresso con delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR, depositato in data 22 Ottobre 2010;

3. di prendere atto con approvazione della proposta del liquidatore espressa nell'assemblea sociale del 12 Ottobre 2010 finalizzata all'espletamento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge fallimentare (accordi di ristrutturazione dei debiti) (allegato A);
4. di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, la partecipazione pro-quota della Provincia alle necessità della liquidazione di TECHFAB S.r.l. nella misura indicata dal liquidatore ai fini dell'esperimento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare (quota a carico della Provincia 403.680 pari al 67,28% del totale) a condizione che aderiscano tutti gli altri soci o che il residuo fabbisogno venga comunque versato nell'importo richiesto;
5. di impegnare la spesa di 403.680,00 all'intervento 1090208 del Bilancio di previsione 2010 il cui stanziamento è previsto con la deliberazione n. 39150/2010 di assestamento generale del bilancio di previsione 2010 e relativi allegati, rinviando la registrazione dell'operazione contabile ad approvazione del provvedimento di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 con imputazione al cap. 14328;
6. di subordinare la liquidazione della quota a carico della Provincia di cui al numero precedente al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo con i creditori;
7. di demandare alla Giunta Provinciale tutte le azioni necessarie per salvaguardare le posizioni lavorative e le professionalità del personale dipendente di TECHFAB S.r.l.;
8. di demandare alla Giunta Provinciale, nelle ipotesi richiamate dal parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti N. 894471/2010 (allegato B), l'azione di responsabilità nei confronti degli organi di controllo e amministrazione di TECHFAB S.r.l., e tutte le azioni a tutela degli interessi dell'ente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*



**t e c h f a b**

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

**Verbale dell' Assemblea dei soci del 12 ottobre 2010**

Oggi, alle ore 13,30 presso la sala marmi della Provincia di Torino in Via Maria Vittoria n.12 si è riunita, regolarmente convocata l' Assemblea della Società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti

**All' ordine del Giorno:**

- 1. Comunicazioni del Liquidatore ed approvazione verbale assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2010;**
- 2. Esame proposte pervenute sull'acquisto di quote della società o di ingresso nella medesima , acquisto di complessi aziendali o rami di essa - deliberazioni conseguenti;**
- 3. Versamento soci per finanziamento della liquidazione per euro 1.100.000 – deliberazioni conseguenti all'eventuale mancato finanziamento;**
- 4. Situazione finanziaria della Società - Esercizio provvisorio – deliberazioni;**
- 5. Esame proposte di affitto di rami d'azienda o di singoli beni: deliberazioni conseguenti;**
- 6. Relazione del Liquidatore sull'attività svolta dalla società fino alla data della sua messa in liquidazione - eventuale delibera di promozione dell'azione di responsabilità;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza della riunione il Liquidatore **Mario Montalcini** il quale chiama ad assolvere le funzioni di Segretario ad **Anna Arcozzi-Masino**.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci :

- Comune di Chivasso, in persona del Sindaco pro-tempore Bruno Matola
- Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese, in persona del Presidente Alberta Pasquero

- Fondazione Torino Wireless, in persona del Presidente Rodolfo Zich

- Politecnico di Torino, in persona del delegato Mario Ravera

- Provincia di Torino, in persona del delegato Ida Vana Assessore alle attività produttive

rappresentanti il 100 % del Capitale sociale nonché la presenza del Collegio sindacale nelle persone di Roberto Coda e Maria Luisa Fassero.

Risulta assente giustificato il sindaco effettivo Alfonso Palmieri.

Risultano quali invitati il dirigente dell'ufficio Partecipazioni della Provincia Fortunato Asprea, il Segretario Generale del Comune di Chivasso, Livia Scuncio, l'architetto Diego Nigra del Cip, l'avvocato Francesco Mazzi ed Anna Arcozzi-Masino.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta ed atta e deliberare.

### **Punto 1 all'ordine del giorno**

### **Comunicazioni del Liquidatore ed approvazione verbale assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2010**

In apertura di seduta il Liquidatore accoglie il seguente intervento della Provincia di Torino :

- **Fortunato Asprea** prima e **Ida Vana** poi, ribadiscono che la Provincia aveva deliberato in merito al caso Techfab ritenendo, come noto, la partecipazione nella società non più strumentale rispetto alle finalità pubblicistiche \_

La Provincia si è adoperata a garantire una continuazione dell'attività aziendale, cercando di far entrare nel capitale altri partner anche in nome e per conto degli altri soci; la Provincia ha quindi, esplorato anche altre strade. Tutte le iniziative esperire in tal senso non hanno, però, portato ad alcun risultato .

A fine maggio 2010 con l'aggravamento del fabbisogno finanziario e la presentazione di un piano economico industriale pluriennale 2010-2015, il Consiglio Provinciale si era espresso favorevolmente alla copertura della perdita.



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

Con la pubblicazione del Decreto Legge 78/2010 gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianamento di perdite anche infrannuali.

In attesa della conversione in legge del Decreto Legge 78/2010, la Provincia ha attivato una richiesta di parere alla Corte dei Conti in merito al ripianamento delle perdite delle srl, di cui si è in attesa di risposta; vi sono possibilità che detta risposta pervenga entro la fine del mese di ottobre 2010.

**Il liquidatore** prosegue la riunione distribuendo ai presenti copia del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre scorso nonché le ultime comunicazioni pervenute dall' Ing. Timossi e dalla Trustech i quali condizionano e rinnovano il loro interessamento ai rami di azienda unicamente nell'ipotesi di continuità aziendale e nell' ipotesi che i progetti ed i clienti siano mantenuti; trattasi, pertanto, di un interessamento che parrebbe escludere la compatibilità tra tali loro disponibilità ed una possibile prossima apertura di una procedura concorsuale di Techfab.

L'assemblea, all'unanimità delibera l'approvazione del testo distribuito in aula che recepisce i suggerimenti di Mario Ravera.

### **Punto 2 all'ordine del giorno**

#### **Esame proposte pervenute sull'acquisto di quote della società o di ingresso nella medesima, acquisto di complessi aziendali o rami di essa - deliberazioni conseguenti**

**Il Liquidatore** chiede ai soci di pronunciarsi in merito alle offerte pervenute e già aggiudicate che risultano essere quella di Timossi e della Trustech. per le quali è stato anche pubblicato, come da deliberazione dei soci, un bando ad evidenza pubblica.

**Alberta Pasquero** del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese ritiene, anche dopo un colloquio avuto in Regione, della necessità che la società cessi le sue attività in bonis.



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

**Il Liquidatore**, non essendovi certezza allo stato attuale, circa la possibilità di chiudere in bonis la società con pagamento al 100% dei suoi creditori, ritiene che non si possa dar corso a qualsiasi trasferimento a favore di terzi interessati all'acquisto di complessi aziendali o di rami di essi (trasferimenti che, infatti, erano tutti condizionati sospensivamente a detta chiusura in bonis), sia per tutelare al meglio la società in vista di una possibile dichiarazione di fallimento sia per evitare qualsiasi rischio ai potenziali acquirenti.

**L' Assessore Ida Vana**, a nome della Provincia, non può che prendere atto di quanto esposto dal liquidatore e ritiene, conformemente al parere dello stesso liquidatore, non sia più possibile procrastinare la gestione provvisoria che deve concludersi al più presto e compatibilmente con gli impegni contrattuali in corso.

**Il Liquidatore** ripropone, conseguentemente, la delibera al punto 2 dell'ordine del giorno, così strutturata:

- presa d'atto della conferma delle proposte d'acquisto dei rami aziendali;
- mandato al Liquidatore di comunicare l'impossibilità ai trasferimenti dei rami d'azienda ai vari offerenti non essendovi ancora certezza su una possibile chiusura in bonis della società con pagamento integrale dei creditori.

Di conseguenza i soci, in merito al punto 2 all'ordine del giorno

**deliberano all'unanimità**

- ↳ di dar mandato al Liquidatore di comunicare ai vari offerenti l'impossibilità a trasferire i rami d'azienda non essendovi ancora certezza su una possibile chiusura in bonis della società con pagamento integrale dei creditori.

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**Versamento soci per finanziamento della liquidazione per euro 1.100.000 – deliberazioni conseguenti all'eventuale mancato finanziamento;**

**Il Liquidatore**, in considerazione della ben nota situazione finanziaria, al fine di chiudere in bonis la procedura di liquidazione con pagamento integrale di tutti i creditori al 100%, richiede ai soci un versamento a copertura della liquidazione di Euro 1.100.000, precisando che tale somma potrebbe essere esuberante qualora si perfezionino accordi per affitti di alcuni rami d'azienda e/o si ottengano stralci da alcuni fornitori.

Il Presidente dell'assemblea non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sotto riportato.

**Versamento soci per finanziamento della liquidazione per euro 1.100.000**

La votazione avviene in modo palese, per alzata di mani.

Astenuti: Consorzio Insedimenti Produttivi

Contrari: Provincia di Torino, Comune di Chivasso, Politecnico di Torino e Fondazione Torino Wireless.

**Non viene deliberato, quindi, il finanziamento della società.**

Preso atto della deliberazione, **Il Liquidatore** ribadisce le proprie scuse ai colleghi Coda e Fassero per il coinvolgimento in questa liquidazione che, sulla base di assicurazioni ricevute avrebbe dovuto chiudersi in bonis.

**Livia Scuncio** del Comune di Chivasso con rammarico ritiene non si possa che dichiarare lo stato d'insolvenza della società, dato che gli enti pubblici presenti non sono in grado di deliberare un finanziamento della liquidazione.

**Alberta Pasquero** chiede ai presenti se ci sarebbe, oltre al Consorzio, qualche altro socio disposto a ricapitalizzare non proporzionalmente la società, ma allo stato attuale allo stato attuale nessuno degli altri soci ritiene di poter esprimere alcuna risposta al riguardo.

**Roberto Coda** chiede alla Provincia quale sarebbe la sua posizione se la Corte dei Conti si pronunciasse a favore del finanziamento della società.



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

**L' Assessore Ida Vana** risponde dicendo che la capitalizzazione, o meno, della società sarà in ogni caso soggetta a deliberazione del Consiglio Provinciale, qualora la Corte dei Conti desse parere favorevole, come già sopra esplicito.

**Rodolfo Zich** manifesta in questa sede, a nome della Fondazione Torino Wireless, la sua disponibilità massima a provvedere per la propria quota, pari al 5,38% del capitale, a versare alla società quanto necessario fino al tetto complessivo di euro 1.100.000, e quindi fino ad euro 59.180 per la Fondazione, alle seguenti condizioni:

- a) Formalizzazione entro la fine dell'anno 2010 della conferma della continuità aziendale della stessa Fondazione Torino Wireless sino alla fine della sua vita;
- b) Effettuazione del versamento di tutti gli altri soci per l'intero ammontare in un momento precedente o contestuale al versamento della Fondazione;
- c) Formale approvazione da parte del cda della Fondazione che dovrà essere convocato;
- d) Approvazione delle cessioni/affitto dei rami di azienda per garantire continuità territoriale alle attività.

**Mario Ravera** manifesta, a nome del Politecnico, la sua disponibilità massima a provvedere per la propria quota a versare alla società quanto necessario a condizione che il versamento sia effettuato da tutti gli altri soci.

A seguito della mancata delibera del finanziamento richiesto dal Liquidatore, per permettere alla procedura di liquidazione di perfezionarsi positivamente con l'integrale pagamento di tutti i creditori, **il Liquidatore** ribadisce che la Società è in stato di insolvenza e che, quindi, predisporrà la documentazione (stato particolareggiato ed estimativo delle attività della società, elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto), con l'ausilio del legale, l'avvocato Mazzi, per la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.

Nel frattempo, e parallelamente, visto che la documentazione sopra elencata è comunque opportuna anche al fine di accedere alla procedura concorsuale minore ex art. 182bis L.F. (accordo di ristrutturazione del debito), e visto che dalle dichiarazioni di voto anch'esse sopra verbalizzate dei vari soci, emerge la possibilità che i soci dopo aver appreso il parere della Corte dei Conti e subordinatamente all'approvazione dei competenti organi interni, possano finanziare la società con somme considerevoli, anche se non sufficienti a coprire l'integrale fabbisogno per un pagamento al 100% di tutti i creditori, il Liquidatore procederà, sempre anche con l'ausilio del legale, a verificare la possibilità di concludere l'accordo di ristrutturazione del debito con tutti i creditori.

Il Liquidatore rileva che per tentare in modo concreto di raggiungere tale accordo con i creditori della società, è necessario conoscere al più presto se la liquidazione può far conto su somme ben precise e certe nella loro erogazione, al fine di poter poi conseguentemente offrire percentuali a saldo e stralcio altrettanto precise e certe ai creditori, oltre al pagamento del 100% ai creditori che non intendessero aderire a detto piano.

**Il Liquidatore** stima che il fabbisogno necessario per offrire un 30%-40% ai creditori, oltre al pagamento del 100% ai creditori che non intendessero aderire a detto piano, possa aggirarsi intorno ai 600.000 euro, sul presupposto che un qualche terzo (Timossi, Trustech, od altri) acquistino l'immobile accollandosi il mutuo residuo ed onorando le rate pregresse impagate.

L'avv. **Francesco Mazzi** interviene precisando che per poter adire al piano di ristrutturazione del debito, di cui all'art. 182 bis della L.F., si deve presentare ai creditori una proposta precisa e quindi è necessario congelare al più presto l'esposizione debitoria consigliando la chiusura delle attività in corso con la consegna degli ultimi ordini.

**Roberto Coda** si dice dubbioso sulla possibilità che la società recuperi la somma necessaria ad adire a detta procedura concorsuale minore, e chiede all'avv. Mazzi di illustrare le differenti conseguenze tra un fallimento ed una procedura ex art. 182 bis.



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

L'avv. **Francesco Mazzi** sintetizza brevemente che il fallimento prevede la nomina di un curatore, che ha il dovere sia di recuperare il più possibile un qualche attivo, sia, e di conseguenza, anche di analizzare il motivo che ha portato la società all'insolvenza controllando la correttezza dell'operato degli organi sociali.

Al termine del dibattito il Liquidatore chiede ai tutti i soci di esprimere, entro fine mese, con certezza il loro impegno, o meno, a versare una certa somma, seppur condizionando detto versamento, o ancor meglio l'utilizzo della somma già versata, alla mancata presentazione del reclamo contro l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F. (in sostanza condizionando il versamento o l'utilizzo della somma già versata alla certezza ragionevole che l'accordo di ristrutturazione del debito sia stato raggiunto, sia passato in giudicato e sia quindi eseguibile positivamente).

**Roberto Coda** chiede all'avv. Mazzi un parere sulla posizione del collegio sindacale in caso di rinvio dell'istanza di fallimento in proprio a fine mese o ai primi di novembre in attesa di comprendere se è concretizzabile la procedura ex art.182 bis L.F..

L'avv. **Francesco Mazzi** ritiene che l'organo di controllo abbia correttamente e celermente operato fino ad ora e che attendere la fine del mese non ritiene che possa pregiudicare la loro posizione, tenuto conto che, qualsiasi sia la strada che verrà percorsa, ci vorrà comunque una quindicina di giorni per predisporre la documentazione che dovrà essere depositata in tribunale.

L'avv. **Mazzi** ribadisce l'opportunità di verificare se i soggetti, che hanno manifestato l'interesse ad acquisire i rami, fossero interessati ad affittarli.

Il Liquidatore prosegue spiegando che nell'ipotesi in cui la Provincia, e gli altri soci, entro il 4 di novembre, termine da tutti condiviso, nulla esprimano in modo certo e vincolante, il Liquidatore senza indugio depositerà il ricorso per istanza di fallimento in proprio.



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

Viceversa, nell'ipotesi in cui si manifesti il chiaro impegno di cui sopra o, ancora meglio, la somma venga già versata entro tale termine, si procederà con celerità a tutte le attività necessarie per tentare di raggiungere l'accordo con tutti i creditori, di ristrutturazione del debito.

Il Liquidatore riferisce, inoltre, quanto sia evidente che maggiore sarà la somma messa a disposizione dai soci, per finanziare tale procedura, maggiore sarà di conseguenza la percentuale da offrire ai creditori e maggiore saranno, quindi, le possibilità di successo per ottenere il perfezionamento dell'accordo.

I soci, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

deliberano

1. di autorizzare il Liquidatore a presentare istanza di fallimento in proprio o, nell'ipotesi in cui entro il termine del 04.11.2010 i soci versino somme o manifestino in modo chiaro ed irrevocabile il loro impegno a versarle, per euro 600.000 tali da giustificare la prosecuzione delle attività necessarie per giungere ad un accordo di ristrutturazione del debito, deliberano di autorizzare il Liquidatore ad intraprendere dette iniziative per giungere all'accordo ex art. 182bis L.F., avvalendosi in ogni caso di un legale e, nell'ipotesi in cui si prosegua nell'iter finalizzato all'accordo di ristrutturazione, anche di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. D, L.F.;
2. Di considerarsi fin d' ora convocati per il 4 Novembre 2010 alle ore 15,00 presso la sede della Provincia di Torino in via Maria Vittoria 12, sala Stucchi, rinunciando alle formalità di convocazione con il seguente ordine del giorno:
  - Finanziamento della procedura di liquidazione della società – deliberazioni conseguenti;
  - Relazione del liquidatore sull' attività svolta dalla Società fino alla sua liquidazione – trasmissione del documento definitivo.

**Fortunato Asprea** ribadisce che, *per la Provincia*, il finanziamento richiesto è subordinato al parere della Corte dei conti prima ed alla approvazione degli organi amministrativi dei vari enti.

#### **Punto 4 e punto 5 all'ordine del Giorno**

#### **Situazione finanziaria della Società - Esercizio provvisorio – deliberazioni:**

#### **Esame proposte di affitto di rami d'azienda o di singoli beni: deliberazioni conseguenti.**

I soci ritengono che i punti 4 e 5 all'ordine del giorno possano essere trattati congiuntamente.


**Il Liquidatore** distribuisce un elenco dettaglio degli ordini in essere e il conto economico del periodo transitorio 4/6-12/10, che escluse le spese amministrative e le spese che la società deve in ogni caso sostenere (vedasi leasing), evidenzia un sostanziale pareggio (leggero disavanzo di 3.705,24 euro) dell' esercizio provvisorio.

La gestione corrente dell'azienda invece genera perdite per effetto dei bassi livelli di fatturato non in grado di coprire le spese di gestione ed è necessario conseguentemente aprire al più presto ed in funzione degli impegni con i clienti una procedura di cassa integrazione per i dipendenti.

Tramontata la certezza di chiudere in bonis la società con pagamento integrale di tutti i suoi creditori e, quindi, di cedere immediatamente a terzi i rami dell'azienda, è venuta meno la necessità di mantenere in vita l'attività aziendale per la sua più proficua collocazione, nella sua interezza o per rami, a terzi.

È necessario, quindi, chiudere al più presto l'attività o, quanto meno, affittare la stessa, nell'interezza o per rami, a terzi che, ben consci dello stato di decozione dell'affittante, siano disposti a gestire l'azienda e/o i suoi rami corrispondendo un canone quanto meno pari ai costi che i cespiti oggetto dei rami di azienda affittati generano (canoni di locazione e/o canoni di leasing), oltre ad assumersi ovviamente il costo dei dipendenti nei cui rapporti di lavoro subentrano; terzi affittuari disponibili, peraltro, ad acquistare l'azienda ad un prezzo predeterminato o da corrispondere in adempimento dell'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F., o da offrire nell'ambito di una gara competitiva promossa dal Curatore, nell'ipotesi di fallimento.

I soci, preso atto di quanto sopra,



t e c h f a b

MICRO & NANO TECHNOLOGIES  
COMPETENCE CENTER & FABRICATION FACILITY

**All'unanimità deliberano di**

- Prendere atto dei risultati in sostanziale pareggio dell' esercizio provvisorio con le impostazioni illustrate dal Liquidatore;
- di autorizzare il Liquidatore ad affittare, se possibile, al più presto i rami d'azienda alle condizioni sopra tratteggiate o, al più presto, di procedere con la chiusura dell'attività e con la risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, per cessazione dell'attività, avvalendosi dell'ausilio del consulente del lavoro al fine di individuare, a tal fine, i migliori e meno onerosi strumenti giuslavoristici, contemperando al meglio gli interessi dell'azienda e degli stessi dipendenti.

**Punto 6 all'ordine del giorno**

**Relazione del Liquidatore sull'attività svolta dalla società fino alla data della sua messa in liquidazione - eventuale delibera di promozione dell'azione di responsabilità.**

**Mario Montalcini**, distribuita la relazione, ne riassume il contenuto, evidenziando gli elementi salienti della vita della società e le criticità che ha rilevato.

**Roberto Coda** chiede a Mario Montalcini di verificare nel dettaglio l'operazione di acquisto di macchinari tramite leasing effettuati dagli organi societari. Il Liquidatore risponde che procederà al più presto a riesaminare i documenti e, se necessario, a rivedere la relazione sul punto.

**Livia Scuncio del Comune di Chivasso** chiede che venga evidenziata la buona fede dell'operazione di acquisto del fabbricato dal Comune di Chivasso e ricorda che in ogni caso la cessione era supportata da una perizia di stima asseverata. Il Liquidatore, se effettivamente l'operazione è supportata da perizia asseverata, ritiene superata la criticità e, conseguentemente eliminerà la segnalazione dalla relazione.

**Fortunato Asprea** chiede a Mario Montalcini di verificare se ha trovato riscontro negli atti societari della Techfab di un ruolo operativo della Provincia.

**Il Liquidatore** conferma di non avere trovato negli atti societari ruoli operativi della Provincia di Torino nella gestione tecnico produttiva.

**Fortunato Asprea** chiede a Mario Montalcini di prendere atto che la Provincia, con fax del 24/2/2010 , sollecitava il consiglio di amministrazione affinché predisponesse un piano pluriennale sulle attività.

Per quanto attiene le ultime considerazioni della relazione del liquidatore, **L' Assessore Ida Vana** precisa che i bandi di vendita delle quote sociali erano effettuati dalla Provincia di Torino anche in nome e per conto di tutti gli altri soci.

**Mario Montalcini** prende atto di quanto precisato dall'assessore e se è così eliminerà l' inciso dalla Relazione poiché anche in questo caso la criticità può considerarsi superata .

*Marco Volontà chiede che venga messo agli atti che all'assemblea del 31/05 la Fondazione Torino Wireless era presente e chiede che venga corretto tale dato sulla relazione del liquidatore.*

**Il Liquidatore** procederà con la correzione.

Dopo breve dibattito, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- ☒ Di recepire agli atti la relazione con le modifiche segnalate e acquisirà agli atti la stesura definitiva nel corso dell' Assemblea del 4 novembre e se questa non potesse tenersi per qualsiasi motivo ne richiede in ogni caso la trasmissione telematica in versione pdf firmata dal liquidatore;
- ☒ Di riservare a successive deliberazioni l' esercizio di eventuali azioni di responsabilità.


### **Punto 7 all'Ordine del Giorno**

#### **Varie ed eventuali**

Non essendovi essendovi altro da deliberare la riunione è tolta alle ore 15h30.

Il Presidente

Mario Montalcini



Il Segretario

Anna Areozzi-Masino





VERBALE N. 53 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2010 il giorno 8 novembre alle ore 8,00 presso l'ufficio del dott. Davide Di Russo in Torino, via A. Doria n. 7, si sono riuniti i sottoscritti dott. Davide Di Russo, Presidente, dott. Luigi Tealdi e dott. Giorgio Cavalitto revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio prende atto della richiesta di parere protocollo 882454/2010-cl.01.16 del 03.11.2010 formulata dal Presidente del Consiglio Provinciale, Sergio Bisacca, in merito alla proposta di deliberazione n. 39765/2010, già approvata dalla giunta provinciale in data 2 novembre 2010, con oggetto "TECHFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO DI LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI".

Preliminarmente il collegio richiama quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera a) che dispone "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;"

Nel rispetto di quanto contenuto nel suddetto articolo il Collegio richiama l'articolo 113 del regolamento della Provincia di Torino:

**Art. 113 Pareri**

1. "Il Presidente della Provincia o la Giunta ed il Presidente del Consiglio Provinciale possono richiedere pareri preventivi al collegio dei revisori in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari delle attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.
2. Il Collegio fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta."

Conseguentemente il Collegio procede ad esprimere un parere in ordine all'aspetto economico-finanziario della proposta di deliberazione n. 39765/2010.

La suddetta proposta di deliberazione, sufficientemente argomentata, autorizza "la partecipazione pro-quota della Provincia alle necessità della liquidazione di TECHFAB S.r.l. nella misura indicata dal liquidatore ai fini dell'esperimento della procedura prevista dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare (quota a carico della Provincia 403.680 pari al 67,28% del totale) a condizione che aderiscano tutti gli altri soci o che il residuo fabbisogno venga comunque versato nell'importo richiesto" e subordina la liquidazione della su indicata quota "al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo con i creditori."

Il Collegio ha già esaminato nei giorni precedenti tutta la documentazione inerente la richiesta di parere.



Esaminato le norme di riferimento, le premesse e le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione, il parere della RTP Studio Di Chio Disegni Rostagno – Associazione Professionale Studio Notarile Morone Ettore Morone Giuseppina Pene Vidari Francesco Turbil Marradi Maria – Studio Boidi & Partners – Dott. Claudio Saracco del 2 novembre 2010, e la delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 61/2010/SRCPIE/PAR del 21 ottobre 2010 il Collegio espone quanto segue.

Considerato che il Consiglio Provinciale:

- con delibera protocollo n. 64200/2008 del 31.03.2009, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge 24.12.2007, n. 244, ha deliberato di dichiarare che non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione provinciale nella TECHFAB S.r.l.;
- con delibera protocollo n. 25757/2010 del 07.09.2010, con oggetto: "Indirizzi ed obiettivi per gli organismi partecipati della Provincia di Torino. Approvazione.", ha deliberato che l'attività della Provincia di Torino verso la TECHFAB S.r.l., a seguito della messa in liquidazione della stessa con verbale assembleare del 04.08.2010, è preordinata esclusivamente alla chiusura delle pendenze ed alla predisposizione del bilancio di liquidazione.

L'articolo 6, comma 19 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 dispone che le Pubbliche amministrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, non possono effettuare a favore di Società, non quotate, che hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o hanno deliberato (anche durante l'anno) la copertura di perdite con utilizzo di riserve disponibili:

- aumenti di capitale;
- trasferimenti straordinari;
- apertura di credito;
- rilasciare garanzie.

Sono invece consentiti i trasferimenti a fronte di:

- convenzioni;
- contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse;
- realizzazione di investimenti.

Come si evince dalla delibera 61, già citata, la Corte dei Conti ritiene che il riferimento all'articolo 2447, previsto per le società per azioni, possa essere esteso anche alle società a responsabilità

inoltre la stessa Corte sostiene "che il divieto di cui all'articolo 6, comma 19, del D.L. 78 del 2010, lascia impregiudicata la disciplina a garanzia dei creditori sociali sopra richiamata [...]"occorre ricostituire il capitale minimo, o porre in liquidazione la società, al fine di evitare che il proseguimento della sua attività porti ad una completa erosione del "surplus attivo" nel patrimonio della società costituito dal capitale sociale, a danno dei creditori."]. Pertanto deve concludersi che nelle società pubbliche non quotate, qualora si verifichi la fattispecie ivi descritta (per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) e contestualmente la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, i divieti posti dalla nuova disciplina non escludono l'applicazione obbligatoria della normativa codicistica. Quindi, comunque si dovrà convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo o la trasformazione della società, altrimenti si dovrà procedere allo scioglimento della stessa."

Il Collegio ritiene, per quanto di propria competenza, in coerenza con i principi sopra riportati della Corte dei Conti, anche se, la fattispecie in esame si diversifica da quella sottoposta al parere della stessa Corte dei Conti, che la tutela dei creditori che il Legislatore ha voluto salvaguardare possa essere estesa al caso in cui l'Ente, in presenza di una società in liquidazione, è chiamato a versare pro-quota una somma necessaria per permettere al Liquidatore di esperire la procedura prevista dall'articolo 182 bis della Legge Fallimentare.

L'impegno della spesa è subordinata all'approvazione della variazione di bilancio relativa alla proposta di DCP n. 39150/2010 in cui, tra le altre variazioni, è previsto l'impegno di spesa pari ad €. 403.680,00 all'intervento 1090208.

Al termine il Collegio, come già più volte evidenziato nei propri precedenti verbali n. 39 del 01.06.10, n. 40 del 08-14.06.10, n. 49 del 21.09.10, ribadisce che è necessario attuare, da parte della Provincia, un modello di governance che consenta un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale dei propri "Organismi partecipati", in qualunque forma giuridica costituiti, anche con specifici poteri ispettivi in quanto l'orientamento giurisprudenziale attribuisce il compito di verificare costantemente l'andamento dei propri "Organismi partecipati", anche al fine di prevenire possibili conseguenze negative sul bilancio e sulla gestione dell'ente stesso, agli amministratori e ai dirigenti degli enti.

Gli oneri di vigilanza e controllo necessari per la salvaguardia del patrimonio provinciale incombono sugli Organi esecutivi anche perché il Diritto societario conferisce all'azionista alcuni diritti che debbono essere esercitati in modo consapevole nell'interesse dell'ente locale.

Il fatto che una specifica attività sia demandata dall'ente locale ad un "organismo partecipato" non fa venire meno gli obblighi di vigilanza e controllo che incombono sugli amministratori pubblici, i quali sono tenuti a fornire indirizzi e direttive e vigilare sulla loro attuazione, al fine di preservare le risorse impiegate dall'ente che amministrano.

Ove gli amministratori degli "Organismi partecipati" non rispettino le indicazioni ricevute ovvero gestiscano gli "Organismi" in modo da mettere a repentaglio il patrimonio investito dall'ente locale o le risorse comunque fornite da quest'ultimo, i soggetti che hanno la gestione della partecipazione sono tenuti ad intraprendere le iniziative necessarie a salvaguardia dell'ente locale che possono giungere sino alla proposta della revoca e dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore degli "Organismi" che non adempia correttamente al suo incarico.

In caso di omissione, non può che emergere la loro responsabilità per i danni subiti dall'ente locale e la giurisprudenza contabile si va ormai consolidando in questa direzione.

I parametri di questo modello di responsabilità si collocano su una linea di tendenza ormai consolidata in base alla quale, sostanzialmente, sugli amministratori degli enti locali grava uno specifico dovere di gestire le partecipazioni societarie, considerate quali beni del patrimonio dell'ente, secondo canoni di buona e razionale amministrazione (Corte conti, sez. II centr. appello, 26.3.2002, n. 96; Cass., SS.UU., ord. 27.3.2007, n. 7390, para. 2.4 e 2.5 della motivazione).

Inoltre, il Collegio prende atto che nella proposta di deliberazione n. 39765/2010 è demandata alla Giunta Provinciale la valutazione della sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo agli organi sociali TECHFAB S.r.l. al fine di porre in essere l'esercizio eventuale delle azioni a tutela degli interessi della Provincia.

La riunione termina alle ore 9,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Davide Di Russo

Dott. Giorgio Cavalitto

Dott. Luigi Tealdi